



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO

Area III – Didattica e Ricerca  
Ufficio Formazione e Specializzazione  
per la Docenza Scolastica

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e successive modificazioni, in particolare l’art. 5;
- VISTO** il D.M. 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 22.12.2023, n. 255 – adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca – con cui sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
- VISTO** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i.;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ed in particolare gli artt. 12 e 13;
- VISTI** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e i relativi decreti correlati, con cui sono istituiti i nuovi percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- VISTO** il DPCM 4 agosto 2023 “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 25 settembre 2023 che reca i criteri e

i contenuti dei predetti percorsi e che inter alia prevede che gli Atenei attivino un Centro multidisciplinare di riferimento per tali percorsi;

- VISTO** il D.R. 27.10.2023, n. 2022, con il quale è istituito presso questa Università il Centro di Servizi dell'Alta Scuola per la Formazione degli Insegnanti, al quale, tra l'altro, afferisce il "Centro multidisciplinare per la formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado", ed è emanato il relativo Regolamento di funzionamento;
- VISTI** i protocolli di intesa, in base ai quali l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, l'Università degli Studi della Basilicata, il Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera, l'Istituto del Design di Matera, aderiscono al Centro multidisciplinare per la formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado che afferisce al Centro Servizi ASFI dell'Università degli Studi di Salerno e l'Università degli Studi di Salerno viene individuata quale Capofila, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 4 agosto 2023;
- VISTO** il D.R. 11.12.2024, n. 3328, con il quale sono approvate le proposte formulate dal Consiglio Direttivo del Centro Servizi ASFI nella predetta seduta del 10 dicembre 2024 relative all'istituzione e all'attivazione per l'anno accademico 2024/2025 dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per le classi di concorso di indicate nel prospetto allegato al medesimo D.R. n. 3328/2024;
- VISTO** il Decreto MUR 24 febbraio 2025, n. 148, con il quale sono dettate disposizioni concernenti la quantificazione della riserva dei posti e le modalità per l'accesso ai percorsi universitari e accademici per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VISTO** il Decreto MUR 24 febbraio 2025, n. 256, con il quale, nelle more della conclusione della procedura di accreditamento dei nuovi percorsi proposti per l'a.a. 2024/2025, sono dettate disposizioni concernenti l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2024/2025, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila;
- VISTO** il D.R. 5.2.2025, n. 303, con il quale è approvata la proposta di istituzione e di attivazione per l'anno accademico 2024/2025 del percorso di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per la classe di concorso B026 – Laboratorio di Tecnologie del Legno;
- VISTO** il Decreto MUR n. 19 marzo 2025, n. 270, con il quale sono dettate disposizioni concernenti l'avvio di ulteriori percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2024/2025, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila;
- VISTO** il verbale del Consiglio Direttivo del Centro Servizi dell'Alta Scuola di Formazione per gli Insegnanti del 4 marzo 2025, con il quale, tra l'altro, è stabilito di inserire nel bando di selezione quanto di seguito riportato:
- nel caso di percorsi la cui attivazione è prevista in un'unica sede: prevedere, in qualsiasi ipotesi (anche con un solo iscritto), lo svolgimento del corso;
  - nel caso di percorsi attivabili su più sedi della Regione Campania:
    - o prevedere che i posti assegnati dal Ministero per ciascuna classe vengano, di norma, ripartiti in parti uguali tra le sedi individuate, con la limitazione di seguito indicata: lo svolgimento del corso potrà avvenire sia nella sede principale (quella di afferenza del

Direttore di percorso) che nelle altre sedi aggregate, a condizione che in ciascuna sede risulti un numero di iscritti pari almeno a 14; in caso contrario, il percorso sarà attivato solo per la sede principale;

- nel caso in cui il numero di candidati complessivamente iscritti al concorso per una determinata classe risulti inferiore al numero di posti complessivamente messi a bando per quella classe e ove risulti possibile nell'ambito di ciascuna sede la copertura dei costi (e quindi nel caso di iscritti almeno pari a 14 per ogni sede), al fine di soddisfare il più possibile le preferenze espresse dai candidati, si potrà procedere all'attivazione su più sedi anche in deroga al principio sopra espresso della ripartizione dei posti in parti uguali tra le sedi individuate;
- prevedere che ciascun candidato, all'atto dell'iscrizione alla selezione, esprima la preferenza per la sede presso cui intende svolgere il percorso formativo. Non sarà possibile modificare la scelta della sede effettuata al momento dell'iscrizione al concorso;
- assegnare i candidati alle sedi in base alle preferenze espresse e alla posizione in graduatoria. In particolare, ciascun candidato sarà assegnato alla sede prescelta fino a copertura dei posti disponibili in quella sede e una volta esauriti i posti in una delle sedi, i candidati saranno assegnati nell'ordine di graduatoria alla sede presso cui risultano posti liberi, indipendentemente dalla preferenza espressa, secondo il seguente criterio di priorità: si procederà dapprima a completare il contingente dell'Università alla quale afferisce il Direttore di percorso e poi si procederà a coprire i posti delle altre sedi;
- prevedere l'attivazione dei percorsi per i quali risulta assegnato un numero di posti esiguo esclusivamente presso la sede di afferenza del Direttore di percorso;

**VISTO** il citato verbale del Consiglio Direttivo del Centro Sevizi ASFI del 4 marzo 2025, con il quale il Consiglio, preso atto di quanto previsto nei DD.MM. 24 febbraio 2025, n. 148 e n. 156, in aggiunta a quanto sopra indicato, delibera di confermare gli ulteriori contenuti del bando emanato in occasione del precedente ciclo per l'a.a. 2023/2024, nonché di prevedere un periodo concesso dal bando per procedere alle iscrizioni alle selezioni non inferiore a 15 giorni;

**VISTO** il verbale del Consiglio Direttivo del Centro Sevizi ASFI del 12 febbraio 2025, con il quale, tra l'altro, è approvata la definizione dei costi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione autorizzati presso l'Università degli Studi di Salerno quale istituzione capofila;

**RITENUTO** di dover procedere, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione secondo quanto stabilito dai predetti DD.MM. 24.2.2025, n. 148 e n. 156, e 19 marzo 2025, n. 270, all'emanazione del bando di selezione per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione, autorizzati presso l'Università degli Studi di Salerno quale istituzione capofila, secondo il numero di posti indicati nei medesimi DD.MM.;

## **D E C R E T A**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Avvio dei percorsi**

1. E' autorizzato l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2024/2025, accreditati presso questa Università, quale Istituzione capofila, secondo quanto indicato dai DD.MM. 24 febbraio 2025, n. 156, e 19 marzo 2025, n. 270.

2. Lo svolgimento dei suddetti percorsi avviene in sinergia con le seguenti istituzioni aggregate: Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Università degli Studi della Basilicata, Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera.

## **Articolo 2**

### **Selezione e posti**

1. Sono indette le selezioni, per titoli, per l'accesso ai percorsi di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2024/2025, accreditati presso questa Università, come indicati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto MUR 24 febbraio 2025, n. 148, *“per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017 per l'anno accademico 2024/2025, è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, una quota di posti nella misura del 45 per cento di quelli autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA. Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA”*;
3. Per ciascuna classe di concorso, il numero dei posti disponibili, ivi compresi quelli riservati, e le sedi di svolgimento sono indicati nel suddetto allegato 1 al presente decreto.
4. Le modalità di partecipazione alla selezione da parte di coloro che non hanno titolo alla riserva di posti di cui al precedente comma 2 sono indicate ai successivi artt. 4, 5, 6 del presente bando.
5. Le modalità di partecipazione alla selezione da parte di coloro che hanno titolo alla riserva ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 sono indicati ai successivi art. 7, 8, 9 del presente bando.

## **Articolo 3**

### **Termini e procedura di iscrizione**

1. I termini di iscrizione alla presente selezione decorrono dalle **ore 15,00 del 28 marzo 2025** e scadono alle **ore 15,00 del giorno 12 aprile 2025**.
2. Per l'iscrizione a ciascuna selezione è previsto un contributo di partecipazione di Euro 150,00, da versare per ogni domanda presentata. Il contributo di partecipazione deve essere versato utilizzando esclusivamente il sistema PagoPa presente nella piattaforma informatica di predisposizione della domanda. Il contributo di iscrizione deve essere pagato direttamente on line con i soli metodi di pagamento indicati nella procedura informatica (carta di credito e altri metodi di pagamento elettronico - esempio: PayPal, Satispay o Postepay). L'erroneo o mancato pagamento o il pagamento oltre i termini, anche se dovuti a causa non imputabile al candidato, inibiscono la presentazione della domanda di iscrizione e comportano l'esclusione dalle prove. Il pagamento del contributo di Euro 150,00 effettuato con modalità diverse da quelle contenute nel presente bando non è valido e non consente l'ammissione alla selezione. Il solo pagamento del contributo di Euro 150,00, senza la compilazione della domanda e la presentazione della stessa nelle modalità indicate nel presente articolo, non è valido come iscrizione e non consente l'ammissione alla selezione. Il contributo per l'organizzazione del concorso non è rimborsabile in alcun caso (ad es. rinuncia, esclusione), neppure in caso di mancata presentazione della domanda per errore o causa di forza maggiore.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 24 febbraio 2025, n. 148, dell'art. 3, comma 1, del D.M. 24 febbraio 2025, n. 156, e dell'art. 3, comma 1, del D.M. 19 marzo 2025, n. 270, ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
4. E' possibile partecipare a più procedure, a condizione di essere in possesso dei dovuti requisiti secondo quanto indicato ai successivi Articoli 4 e 7. In tale ipotesi, l'iscrizione deve essere effettuata per ciascuna delle classi di concorso di interesse, compilando distinte domande ed effettuando distinti versamenti del contributo di iscrizione alla relativa selezione (uno per ciascuna procedura a cui si intende partecipare).
5. La domanda di partecipazione, nonché i titoli posseduti e tutti i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, solamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it/login>. La piattaforma sarà attiva dalle ore **15,00 del giorno 28 marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 12 aprile 2025**.
6. **Non è ammessa la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e dei suoi allegati con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo** (ad es. non è ammessa la presentazione della domanda a mezzo posta oppure a mezzo fax oppure consegnata a mano, ecc.).
7. La domanda di iscrizione alla selezione deve essere effettuata online accedendo alla piattaforma informatica presente al link <https://pica.cineca.it/login>, entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo. **L'accesso alla piattaforma PICA tramite SPID non è attivo.** Nel caso in cui l'utente possieda già le credenziali di accesso alla piattaforma PICA, può autenticarsi con il proprio account inserendo username e password. Nel caso in cui l'utente non ricordi le credenziali di accesso, deve cliccare sull'opzione "Credenziali dimenticate?": il sistema in automatico invierà una e-mail con la password all'indirizzo email che è stato inserito al momento della registrazione. Se non si è in possesso di alcun account effettuare una nuova registrazione utilizzando il link "Nuova Registrazione" e inserire i dati richiesti dal sistema. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. La compilazione dei Dati anagrafici è obbligatoria per partecipare ai bandi pubblicati su PICA. Una volta registrati è possibile, accedendo con le proprie credenziali, procedere con la compilazione della domanda per la procedura selettiva prescelta, accedendo direttamente dal seguente link:  
<https://pica.cineca.it/unisa/fi-2025-60cfu/>
8. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente copia di un documento d'identità in corso di validità e il versamento del contributo per la partecipazione al concorso, da effettuarsi esclusivamente all'interno dell'applicazione informatica.
9. Nel caso di percorsi attivabili su più sedi della Regione Campania, come indicate nell'allegato 1 al presente decreto, ciascun candidato, all'atto dell'iscrizione alla selezione, è tenuto a esprimere la preferenza per la sede presso cui intende svolgere il percorso formativo. Non sarà possibile modificare la scelta della sede effettuata al momento dell'iscrizione al concorso.
10. **I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalla procedura di ammissione e sono pertanto tenuti a controllarne l'esattezza e la completezza.**
11. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza.
12. Effettuato il versamento il candidato dovrà presentare la domanda (attraverso la funzione Firma e presenta) e accertarsi dello stato della stessa che passerà dalla modalità "bozza" alla modalità "presentata". **Non saranno prese in considerazione le domande lasciate nello stato di "bozza" anche nel caso in cui fosse stato effettuato il relativo versamento. E' responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura di presentazione della domanda.**
13. La presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata tramite e-mail.

14. Dopo aver effettuato il pagamento del contributo di partecipazione, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo una delle seguenti modalità:
  - a) mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
  - b) chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
  - c) in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
15. La procedura di compilazione della domanda, il versamento del contributo di partecipazione e l'invio telematico della domanda dovranno essere completati entro il termine perentorio delle **ore 15,00 del 12 aprile 2025. Allo scadere del termine utile per la presentazione delle domande, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.**
16. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. Una volta presentata la domanda e ricevuta la email di conferma, non sarà possibile effettuare alcuna modifica.
17. Dopo la presentazione è possibile ritirare la domanda presentata. Il ritiro della domanda è un atto irreversibile e non sarà più possibile annullarlo. In caso di ritiro della domanda il contributo di iscrizione al concorso non verrà rimborsato ma potrà essere utilizzato per la ripresentazione della domanda sullo stesso grado di scuola della domanda ritirata, a condizione che il bando non sia scaduto.
18. L'assistenza tecnica del CINECA è fornita attraverso un sistema di HelpDesk, che prevede l'inoltro delle richieste di assistenza direttamente all'interno della procedura di presentazione della domanda, attraverso l'apposito Link "Per problemi tecnici contatta il supporto" presente in fondo ad ogni pagina della domanda telematica. Per il supporto amministrativo sarà attiva la casella di posta elettronica **formazione.docenti@unisa.it** (casella di posta elettronica non abilitata a rispondere a messaggi PEC). **Sia il supporto tecnico che il supporto amministrativo saranno attivi dal lunedì al venerdì, eccetto i festivi, fino alle ore 12,00 del giorno 11 aprile 2025:** le richieste di assistenza pervenute dopo tale termine non saranno gestite.
19. **Al termine della procedura di iscrizione al concorso, ciascun candidato, ove non abbia già provveduto, è tenuto a registrarsi anche all'Area utente (Esse3) dei servizi on line studenti accedendo al sito dell'Università degli Studi di Salerno [www.unisa.it](http://www.unisa.it).** L'identificazione e l'accesso alla predetta area riservata possono essere eseguiti **esclusivamente** con SPID seguendo le procedure indicate nella **Guida alla registrazione**.
20. Le prove finali si svolgeranno presso una o più sedi, secondo quanto sarà successivamente stabilito dai competenti organi del Centro Multidisciplinare costituito dall'Università degli Studi di Salerno.

## CAPO II – PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE

60 CFU (allegato 1 al DPCM 4 agosto 2023)

30 CFU (allegato 3 al DPCM 4 agosto 2023)

### Articolo 4

#### Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, del DPCM 4 agosto 2023, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione:
  - a. coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 59, il cui contenuto di seguito si riporta:
    - I. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
    - II. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, (oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99) coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.  
Si ricorda che ai fini della coerenza dei titoli posseduti con le classi di concorso va consultata la seguente normativa: [DPR 19/2016](#), [DM 259/2017](#) e [DM 255/2023](#));
  - b. Coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.lgs 13 aprile 2017, n. 59. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso è subordinato al conseguimento di centottanta CFU. Ferma restando l'iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, l'offerta formativa di cui al presente comma è fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attività formative curricolari, fermi restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi ordinamenti didattici. **In ogni caso, il conseguimento della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello deve avvenire entro la conclusione del percorso di formazione iniziale, pena la decadenza dal percorso;** in tale ipotesi, le attività eventualmente svolte non potranno essere riconosciute in alcun modo e non si darà luogo ad alcun rimborso delle quote già versate.
2. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 156/2025 e dell'art. 8 del D.M. n. 270/2025, *“i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l'istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane”*.
3. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel precedente art. 3 del presente bando, tali candidati devono dichiarare il possesso del titolo non abilitante conseguito all'estero, specificando il titolo conseguito, l'istituzione straniera presso la quale il titolo è

stato conseguito ed allegando, a pena di decadenza, la dichiarazione di valore del titolo ed i programmi di insegnamento tradotti in lingua italiana con traduzione giurata. Si precisa che in caso di esito negativo della valutazione non si procederà al rimborso del contributo di partecipazione indicato nel precedente art. 3 del presente bando. L'eventuale valutazione positiva del titolo è utile esclusivamente per l'iscrizione alla selezione di cui al presente bando e, nel caso di superamento della selezione, per l'iscrizione al percorso di formazione iniziale e abilitazione.

4. Il possesso dei requisiti di ammissione è autocertificato, ai sensi della normativa vigente, nella domanda di partecipazione alla selezione presentata tramite la procedura on line di cui al precedente art. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
5. Tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli di accesso alla procedura selettiva di interesse deve essere inserita nella procedura telematica di presentazione della domanda di partecipazione. In particolare, i candidati sono tenuti a inserire nella procedura informatica di presentazione della domanda le autocertificazioni o altra documentazione dichiarativa dei titoli posseduti e dei requisiti di coerenza dei titoli stessi con le classi di concorso di cui al [DPR 19/2016](#), al [DM 259/2017](#) e al [DM 255/2023](#) (gli esami o CFU richiesti possono essere conseguiti durante i corsi di laurea - V.O., triennale, specialistica, magistrale, i corsi post-lauream e i corsi singoli universitari).
6. Tutti i candidati accedono alle selezioni, per le quali hanno prodotto domanda di partecipazione in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 3 di cui al presente avviso, con riserva dell'accertamento dei titoli di ammissione alle selezioni medesime prescritti dalla vigente normativa.
7. Si evidenzia che è **esclusiva** responsabilità del candidato accertare il reale e completo possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla selezione di cui al presente bando.
8. L'Università degli Studi di Salerno si riserva di accertare, in ogni fase della procedura, anche dopo l'immatricolazione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, anche avvalendosi di un soggetto terzo.
9. L'Università può disporre, con decreto rettorale, in qualunque fase della procedura di selezione e anche dopo l'immatricolazione al percorso di formazione iniziale e abilitazione, l'esclusione o la decadenza del candidato per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dalla vigente normativa, nonché per erronea o parziale dichiarazione degli stessi, fermo restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) per le dichiarazioni mendaci e false. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Articolo 5**

### **Titoli Valutabili**

1. Per ciascuna selezione, ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al singolo percorso, la Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli valutabili.
2. L'elenco di tali titoli valutabili di cui al presente articolo, le modalità di valutazione e i punteggi assegnati a ciascun titolo, sono indicati nell'**allegato B al D.M. 24 febbraio 2025, n. 156**, e **allegato B al D.M. 19 marzo 2025, n. 270**, al cui contenuto si rinvia e che qui si intendono integralmente richiamato.
3. I titoli valutabili di cui al presente articolo devono essere posseduti entro il termine di scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione.
4. Non verranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra indicati.
5. Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione e inseriti nell'apposita sezione.
6. I titoli di cui al presente articolo sono validi esclusivamente per la formulazione delle graduatorie di cui al successivo art. 6.

7. Il candidato assume la piena ed esclusiva responsabilità del corretto inserimento dei titoli nella piattaforma. Eventuali difformità tra le dichiarazioni rese e i titoli effettivamente posseduti sono intese quali dichiarazioni false e mendaci e sono soggette alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia (artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000).

#### **Articolo 6** **Graduatorie finali**

1. Le graduatorie degli ammessi ai vari percorsi di formazione iniziale e abilitazione sono formate sulla base del punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli.
2. Come indicato nell'allegato B al D.M. n. 156/2025, nel caso dopo l'assegnazione dei punteggi ci siano candidati a pari merito, prevale il più giovane di età.
3. L'Amministrazione, con Decreto Rettorale, accertata la regolarità delle procedure concorsuali, approva gli atti e le graduatorie finali, formate dalle Commissioni giudicatrici di cui al successivo Art. 10 tenuto conto delle eventuali precedenza di cui al precedente comma 2.
4. Le graduatorie finali per le diverse classi di concorso, con indicazioni relative alle modalità e ai tempi di immatricolazione, saranno pubblicate sul sito web di Ateneo [www.unisa.it](http://www.unisa.it).

### **CAPO III – PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE** **30 CFU (allegato 2 al DPCM 4 agosto 2023)**

#### **Articolo 7** **Riserva di posti**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal [D.M. 24 febbraio 2025, n. 148](#), per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l'anno accademico 2024/2025, è riservata una quota di posti nella misura del 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato, a favore di:
  - a) coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti;
  - b) coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.Nell'ambito della suddetta quota di riserva del 45%, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA.
2. Per ciascuna classe di concorso, il numero di posti riservati ai sensi del precedente comma 1 è indicato nell'allegato 1 del presente decreto.
3. Nell'ambito di ciascuna selezione, nel caso le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento di cui al precedente comma 1 siano inferiori al numero di posti a tal fine riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.
4. Nell'ambito di ciascuna selezione, qualora le domande dei soggetti individuati dal precedente comma 1 siano inferiori alla quota di riserva ivi stabilita (come eventualmente integrata con i posti residui ai sensi del precedente comma 3), il numero residuo dei posti riservati andrà a integrare il numero di posti non destinati a riserva.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 24 febbraio 2025, n. 148, ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

6. I candidati che hanno titolo alla riserva devono autocertificare il loro status nella procedura informatica di iscrizione al concorso.
7. La dichiarazione di avere titolo alla riserva deve essere effettuata entro il termine perentorio stabilito al precedente art. 3, comma 14, ed essere presentata esclusivamente utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it/login>, inserendo tutte le specifiche richieste dalla procedura. **Non è ammessa una modalità diversa da quella indicata nel presente articolo** (ad es. non è ammessa la presentazione della domanda a mezzo posta oppure a mezzo fax oppure consegnata a mano, ecc.).
8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dall'ateneo, emerga che non si abbia titolo alla riserva, l'eventuale richiesta di partecipazione alla selezione per la quota di riserva e la conseguente dichiarazione di possesso dei requisiti idonei a tale partecipazione, pur se erroneamente prodotte, costituiscono motivo per invalidare la partecipazione del singolo candidato all'intera procedura di selezione e pertanto costituiscono motivo di esclusione dall'intera selezione. Conseguentemente, si richiama l'attenzione di tutti i candidati ad avere particolare cura nelle fasi di compilazione delle domande di partecipazione.

## **Articolo 8**

### **Titoli Valutabili per la riserva di posti**

1. Per ciascuna selezione, ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al singolo percorso, la Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli valutabili.
2. L'elenco di tali titoli valutabili di cui al presente articolo, le modalità di valutazione e i punteggi assegnati a ciascun titolo, sono indicati nell'**allegato A al D.M. 24 febbraio 2025, n. 148**, al cui contenuto si rinvia e che qui si intende integralmente richiamato.
3. I titoli valutabili di cui al presente articolo devono essere posseduti entro il termine di scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione.
4. Non verranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra indicati.
5. Saranno presi in considerazione solamente i titoli dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione e inseriti nell'apposita sezione.
8. I titoli di cui al presente articolo sono validi esclusivamente per la formulazione delle graduatorie di cui al successivo art. 9.
6. Il candidato assume la piena ed esclusiva responsabilità del corretto inserimento dei titoli nella piattaforma. Eventuali difformità tra le dichiarazioni rese e i titoli effettivamente posseduti sono intese quali dichiarazioni false e mendaci e sono soggette alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia (artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000).

## **Articolo 9**

### **Graduatorie finali per la riserva di posti**

1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università 24 febbraio 2025, n. 148, ai fini dell'applicazione della riserva di cui al precedente art. 7, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'**allegato A al medesimo Decreto n. 148/2025**, al cui contenuto si rinvia e che qui si intende integralmente richiamato.
2. Le graduatorie degli ammessi ai vari percorsi di formazione iniziale e abilitazione sono formate sulla base del punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli.
3. In analogia con quanto indicato nell'**allegato B al D.M. n. 156/2025** e all'**allegato B al D.M. n. 270/2025**, nel caso dopo l'assegnazione dei punteggi ci siano candidati a pari merito, prevale il più giovane di età.
4. L'Amministrazione, con Decreto Rettorale, accertata la regolarità delle procedure concorsuali, approva gli atti e le graduatorie finali, formate dalle Commissioni giudicatrici di cui al successivo Art. 10 tenuto conto delle eventuali precedenze di cui al precedente comma 3.

5. Le graduatorie finali per le diverse classi di concorso, con indicazioni relative alle modalità e ai tempi di immatricolazione, saranno pubblicate sul sito web di Ateneo [www.unisa.it](http://www.unisa.it).
6. I candidati che risulteranno inseriti nella graduatoria, formulata ai sensi del presente articolo, oltre il numero dei posti riservati partecipano alla selezione per i posti non riservati. Al riguardo, si evidenzia che le graduatorie delle selezioni per i posti non riservati sono formulate sulla base dei titoli valutabili indicati al precedente **art. 5** del presente bando.
7. In caso di mancata iscrizione al percorso da parte di vincitori della selezione per i posti riservati si procederà allo scorrimento della corrispondente graduatoria di cui al presente articolo.
8. L'Università degli Studi di Salerno si riserva, in ogni caso, di accertare, in ogni fase della procedura, anche dopo l'immatricolazione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, anche avvalendosi di un soggetto terzo.

## **CAPO IV – NORME COMUNI**

### **Articolo 10**

#### **Commissioni giudicatrici**

1. Per ciascuna procedura selettiva relativa a una o più classi di concorso è nominata con Decreto Rettorale una Commissione giudicatrice, ai fini dell'esame dei titoli e dell'attribuzione dei relativi punteggi.

### **Articolo 11**

#### **Tasse e contributi di iscrizione**

1. L'iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione di cui al presente decreto comporta il pagamento delle somme di seguito indicate:

**a) Percorsi da 60 CFU**

- importo complessivo di **€ 2.224,00 (duemiladuecentoventiquattro/00)**, oltre l'imposta di bollo di euro 16,00 e la tassa regionale per il diritto allo studio calcolata secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la suddetta somma di € 2.224,00 deve essere versata in due rate di pari importo da € 1.112,00. La prima rata, l'imposta di bollo di euro 16,00 e la tassa regionale, devono essere versate all'atto dell'iscrizione. La seconda rata dovrà essere versata entro il termine che sarà comunicato con successivo avviso pubblicato nelle pagine dedicate ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune del sito web di Ateneo [www.unisa.it](http://www.unisa.it);
- tassa di ammissione alla prova finale per il conseguimento della abilitazione di cui trattasi **€ 150,00 (centocinquanta/00)**, oltre l'imposta di bollo.

**Esclusivamente per gli studenti iscritti presso uno dei corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico** dell'Università degli Studi di Salerno ovvero di uno degli altri Atenei aggregati (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Università degli Studi di Napoli Parthenope – Università della Basilicata – Conservatorio Duni di Matera) e fermo rimanendo e quanto indicato all'art. 4 comma 1 lett. b del presente bando:

- l'importo complessivo per l'iscrizione ai percorsi da 60 CFU è pari a **€ 1.724,00 (millesettecentoventiquattro/00)**, oltre l'imposta di bollo di euro 16,00 e la tassa regionale per il diritto allo studio calcolata secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la suddetta somma di € 1.724,00 deve essere versata in due rate. La prima rata di importo pari a € 1.112,00, l'imposta di bollo di euro 16,00 e la tassa regionale, devono essere versate all'atto dell'iscrizione. La seconda rata di importo pari a € 612,00 dovrà essere versata entro il termine che sarà comunicato con successivo avviso pubblicato sul sito web di Ateneo [www.unisa.it](http://www.unisa.it);

- la tassa di ammissione alla prova finale per il conseguimento della abilitazione di cui trattasi è pari a € 150,00 (centocinquanta/00), oltre l'imposta di bollo.

b) **Percorsi da 30 CFU** (riservati ai sensi dell'art. 7 del presente bando per lo svolgimento dei percorsi di cui all'allegato 2 al DPCM 4 agosto 2023):

- importo complessivo di € **1.724,00 (millesettecentoventiquattro/00)**, oltre l'imposta di bollo di euro 16,00 e la tassa regionale per il diritto allo studio calcolata secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la suddetta somma di € **1.724,00** deve essere versata in **due rate**. La **prima rata di importo pari a € 1.112,00**, l'imposta di bollo di euro 16,00 e la tassa regionale, devono essere versate all'atto dell'iscrizione. La seconda rata di importo pari a € **612,00** dovrà essere versata entro il termine che sarà comunicato con successivo avviso pubblicato nelle pagine dedicate ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune del sito web di Ateneo [www.unisa.it](http://www.unisa.it);
- tassa di ammissione alla prova finale per il conseguimento della abilitazione di cui trattasi € **150,00 (centocinquanta/00)**, oltre l'imposta di bollo.

2. Le modalità e i termini per l'iscrizione e il pagamento di tasse e contributi verranno resi noti mediante avvisi pubblicati nelle pagine dedicate ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune del sito web di Ateneo [www.unisa.it](http://www.unisa.it).
3. I contributi di iscrizione versati non saranno in alcun caso restituiti.

## Articolo 12

### Modalità di immatricolazione

1. Si ricorda che l'Università può provvedere, anche dopo l'iscrizione, a verificare la veridicità delle autocertificazioni rese dai dichiaranti, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'immatricolazione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto dal percorso di specializzazione, salva e impregiudicata la facoltà di comminare ulteriori sanzioni da parte delle competenti autorità. Gli eventuali importi già versati non saranno comunque rimborsati.
2. Trova applicazione quanto previsto dal D.M. 29.7.2022, n. 930, in materia di contemporanea iscrizione, e dalle correlate faq pubblicate sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.
3. In ogni caso, non è possibile l'iscrizione a più percorsi di formazione iniziale e abilitazione, per cui, in caso di collocazione in posizione utile in più graduatorie, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono comunque optare per un solo percorso.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.M. 19 marzo 2025, n. 270, *"per l'a.a. 2024-2025 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con il nono ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative"*.
5. Gli ammessi alla frequenza dei percorsi dovranno perfezionare l'iscrizione tramite procedura on line, effettuando la registrazione al sistema informatico di Ateneo "AreaUtenteESSE3", come indicato all'art. 3, comma 18, del presente decreto.
6. Relativamente alla possibilità di contemporanea iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione di cui al presente decreto e a corsi di dottorato di ricerca o a qualsiasi altro corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia o all'estero, da qualsiasi ente organizzato, la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie è demandata ai rispettivi Organi didattici, che verificheranno se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle

conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso. Conseguentemente, dovrà essere cura di ciascun partecipante accertare, **prima dell'immatricolazione al percorso di formazione iniziale e abilitazione**, la sussistenza degli idonei presupposti, inoltrando specifica istanza agli organismi competenti. Non si procederà al rimborso di eventuali importi già corrisposti prima di aver acquisito i pareri richiesti dal presente comma.

7. Il riconoscimento di crediti formativi pregressi potrà avvenire nei limiti di quanto stabilito dal DPCM 4 agosto 2023 e secondo i criteri che saranno stabiliti dal Centro Multidisciplinare istituito dall'Università degli Studi di Salerno ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. g) del DPCM 4 agosto 2023. Al riguardo, si precisa che i vincitori delle selezioni potranno presentare richiesta di riconoscimento crediti secondo modalità che saranno rese note con successivi avvisi.

### **Articolo 13**

#### **Sede di svolgimento dei corsi**

1. Le attività didattiche si svolgeranno presso le sedi indicate nell'allegato 1 al presente decreto sulla base di quanto indicato di seguito:
  - nel caso di percorsi la cui attivazione è prevista in un'unica sede, si provvederà ad attivare il percorso in qualsiasi ipotesi (anche con un solo iscritto);
  - nel caso di percorsi attivabili su più sedi della Regione Campania:
    - o i posti assegnati dal Ministero per ciascuna classe vengono, di norma, ripartiti in parti uguali tra le sedi individuate, con la limitazione di seguito indicata: lo svolgimento del corso potrà avvenire sia nella sede principale (quella di afferenza del Direttore di percorso) che nelle altre sedi aggregate, a condizione che in ciascuna sede risulti un numero di iscritti pari almeno a 14; in caso contrario, il percorso sarà attivato solo per la sede principale;
    - o nel caso in cui il numero di candidati complessivamente iscritti al concorso per una determinata classe risulti inferiore al numero di posti complessivamente messi a bando per quella classe e ove risulti possibile nell'ambito di ciascuna sede la copertura dei costi (e quindi nel caso di iscritti almeno pari a 14 per ogni sede), al fine di soddisfare il più possibile le preferenze espresse dai candidati, si potrà procedere all'attivazione su più sedi anche in deroga al principio sopra espresso della ripartizione dei posti in parti uguali tra le sedi individuate;
    - o l'assegnazione dei candidati alle sedi avverrà in base alle preferenze espresse e alla posizione in graduatoria. In particolare, ciascun candidato sarà assegnato alla sede prescelta fino a copertura dei posti disponibili in quella sede e una volta esauriti i posti in una delle sedi, i candidati saranno assegnati nell'ordine di graduatoria alla sede presso cui risultano posti liberi, indipendentemente dalla preferenza espressa, secondo il seguente criterio di priorità: si procederà dapprima a completare il contingente dell'Università alla quale afferisce il Direttore di percorso e poi si procederà a coprire i posti delle altre sedi;
  - i percorsi per i quali risulta assegnato un numero di posti inferiore a 14 saranno attivati esclusivamente presso la sede di afferenza del Direttore di percorso, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Ciascuna delle Istituzioni aggregate al Centro Multidisciplinare istituito dall'Università degli Studi di Salerno ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. g) del DPCM 4 agosto 2023 comunicherà il calendario delle lezioni per i contingenti assegnati, attraverso pubblicazione di appositi avvisi sui propri siti istituzionali ovvero mediante altre modalità che saranno ritenute idonee dai singoli atenei.
3. Lo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali potrà avvenire anche nei fine settimana e durante i periodi di chiusura delle scuole.

**Articolo 14**  
**Responsabile del procedimento**

1. Il Capo dell'Ufficio Formazione e Specializzazione per la docenza scolastica dell'Università degli Studi di Salerno è responsabile degli adempimenti inerenti il procedimento di cui al presente bando che non siano di competenza delle commissioni giudicatrici. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge.

**Articolo 15**  
**Trattamento dei dati personali**

1. I dati forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR).
2. Titolare del Trattamento dati è l'Università degli Studi di Salerno con sede legale in Fisciano (SA) Via Giovanni Paolo II, 132 - PEC: [ammicent@pec.unisa.it](mailto:ammicent@pec.unisa.it). Il Legale rappresentante è il Rettore pro tempore, Prof. Vincenzo Loia, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell'Ente. Responsabile della protezione dei dati è il dott. Attilio Riggio, Dirigente, PEC: [protezionedati@pec.unisa.it](mailto:protezionedati@pec.unisa.it)
3. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della procedura di selezione ed il mancato conferimento ne preclude la partecipazione. Il conferimento dei dati relativi alla salute è facoltativo ma il mancato conferimento determina l'impossibilità di poter beneficiare dei servizi, supporti e/o agevolazioni richieste.
4. L'Università degli Studi di Salerno tratterà i dati personali raccolti esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle procedure di selezione di cui al presente avviso. I dati relativi alla salute saranno trattati esclusivamente per garantire la fruizione dei servizi di inclusione nell'ambito dello svolgimento delle prove.
5. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale degli Uffici a ciò autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.
6. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della procedura. I dati personali saranno resi disponibili alle commissioni giudicatrici e, in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi del DPR 445/2000, alle amministrazioni certificanti e al soggetto terzo appositamente individuato dall'Università degli Studi di Salerno per lo svolgimento del servizio di accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso e di verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai candidati. Resta salva la comunicazione di dati personali a soggetti terzi in adempimento di obbligo di legge e/o provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria.
7. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e comunque per il tempo stabilito dalla normativa vigente.
8. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione e, ricorrendone i presupposti, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del GDPR.
9. I candidati sono tenuti a prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali nella procedura informatica di iscrizione alla selezione di cui all'art. 3. L'informativa è altresì pubblicata sul sito internet di Ateneo nella pagina web della Formazione Insegnanti.

**Articolo 16**  
**Pubblicità degli atti della procedura selettiva**

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo [www.unisa.it](http://www.unisa.it) e/o all'Albo Ufficiale di Ateneo e/o sui siti web delle Istituzioni aggregate al Centro Multidisciplinare costituito dall'Università degli Studi di Salerno.
2. La pubblicazione informatica sul sito web di Ateneo ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

**Articolo 17**  
**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa in vigore.
2. In particolare, per quanto riguarda la disciplina dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione si rinvia alla Legge 29 giugno 2022, n. 79, al DPCM 4 agosto 2023, al D.M. 22 aprile 2024, n. 620, al D.M. 22 aprile 2024, n. 621, e alle ulteriori disposizioni di legge e/o ministeriali in materia.

**Il Rettore**  
Vincenzo LOIA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*